

DETERMINA n. 122 del 9 dicembre 2024

Oggetto: Presa d'atto Verbale di accordo sindacale del 9 dicembre 2024 n. prot. 6467/2024.

L'Amministratore Unico dott. Alfonso Tono,

rilevato che

- L'anno 2024, il giorno 9 del mese di dicembre, nella sede della Società Arechi Multiservice Spa, in Salerno alla via Andrea De Luca, n. 22/I – Località Fuorni, sono convenuti il dott. Alfonso Tono, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, nonché la R.S.U., nelle persone dei sigg. Antonio Sessa, Agostino Lambiase e Filippo Gambini, al fine di esaminare il contenzioso relativo al riconoscimento dell'elemento perequativo previsto dall'art. 13 del CCNL Metalmeccanici.
- Al termine dell'incontro è stato sottoscritto il verbale sindacale assunto al n. prot. aziendale 6467/2024 ed allegato alla presente determina contenente le seguenti pattuizioni:
"1) La Società Arechi Multiservice riconoscerà ai dipendenti aventi diritto e che non hanno azioni giudiziarie il cd. Elemento perequativo previsto dall'art. 13 del CCNL Metalmeccanici nei modi e termini di legge ed il relativo pagamento verrà effettuato con pagamenti mensili dell'importo di € 150,00 a partire dal pagamento della retribuzione mensile relativa al mese di febbraio 2025 e fino al soddisfo;
2) La Società Arechi Multiservice riconoscerà ai dipendenti aventi diritto che hanno azioni giudiziarie ancora pendenti il cd. Elemento perequativo previsto dall'art. 13 del CCNL Metalmeccanici nei modi e termini di legge ed il relativo pagamento verrà effettuato con pagamenti mensili dell'importo di € 150,00 a partire dal pagamento della retribuzione mensile relativa al mese di febbraio 2025 e fino al soddisfo. I relativi giudizi verranno abbandonati tra le parti e la Società Arechi Multiservice corrisponderà le spese legali liquidate nelle sentenze;
3) Il presente accordo sarà sottoscritto per accettazione dalla RSU e dai singoli dipendenti che vorranno aderirVi e sarà vincolante soltanto tra le parti che lo hanno sottoscritto, fermo restando per la Società e per i dipendenti che non hanno aderito di proseguire e/o tutelare i rispettivi diritti innanzi all'Autorità Giudiziaria;
4) La Società Arechi Multiservice, all'esito della consultazione e sottoscrizione del presente accordo, provvederà a darne esecuzione con determina dell'Amministratore Unico."
Tutto ciò premesso e verificato al fine di consentire lo svolgimento delle rimanenti attività prodromiche alla esecuzione del verbale di accordo sindacale

DETERMINA

Di prendere atto del contenuto del verbale sindacale sottoscritto con la R.s.u. in data 9 dicembre 2024 allegato alla presente determina e pertanto di incaricare gli uffici preposti agli atti consequenziali.

Si comunichi al Responsabile del Personale, al consulente del lavoro, al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché a tutti i dipendenti della Arechi Multiservice S.p.A.

ARECHI

provincia di Salerno

MULTISERVICE

Amministratore Unico

Salerno, 09/12/2024

*L'Amministratore Unico
dott. Tono Alfonso*



ARECHI MULTISERVICE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/I - Località Fuorni Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 - 089 3061132 Fax 089 303115
P.IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Salerno 03704200652 - R.E.A. SA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., è la Provincia di Salerno (CI: 80000390650)

VERBALE

L'anno 2024, il giorno 9 del mese di dicembre, nella sede della Società Arechi Multiservice Spa, in Salerno alla via Andrea De Luca, n. 22/I – Località Fuorni, sono convenuti il dott. Alfonso Tono, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società e la R.S.U., nelle persone dei sigg. Antonio Sessa, Agostino Lambiase e Filippo Galbini, al fine di esaminare il contenzioso relativo al riconoscimento dell'elemento perequativo previsto dall'art. 13 del CCNL Metalmeccanici.

Le parti,

premettono

che nel corso degli ultimi anni numerosi dipendenti della Società hanno adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno per ottenere il pagamento dell'importo previsto, a titolo di elemento perequativo, dall'art. 13 del CCNL Metalmeccanici, che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società;

che l'art. 13 del succitato CCNL testualmente dispone : *“A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1 gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'importo sopra riportato è elevato a 455 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Elemento Perequativo è elevato a 485 euro. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto”;*

che, in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro, oggetto peraltro di ricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione n.20544/2020 R.G., i giudizi più recenti instaurati nei confronti della Società da vari dipendenti, ad eccezione del giudizio recante il n.4064/2022 e definito con sentenza n.1112/2024 ed oggetto di gravame innanzi alla Corte di Appello di Salerno – Sezione Lavoro hanno visto la Società Arechi Multiservice soccombente (da ultimo si richiamano le sentenze n. 2181/2024 e n. 2182/2024 del 12.11.2024), rinvenendosi nelle motivazioni che: *“dal testo dell'art. 13 CCNL Metalmeccanici “può ricavarsi come due siano sostanzialmente le condizioni perché sorga il diritto in capo a un lavoratore del settore metalmeccanico a detto elemento perequativo: 1) in azienda deve mancare una contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione; 2) la percezione da parte del dipendente nel corso dell'anno precedente di un trattamento retributivo*

Amministratore Unico

composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l.”; e che “le buste paga della Società “attestano agevolmente che i ricorrenti non hanno percepito trattamenti retributivi superiori a quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale”, essendo irrilevanti, ai fini dell’applicazione della norma contrattuale, i limiti posti dal socio unico Provincia di Salerno rispetto al contenimento del costo del lavoro e dalla sottoposizione della società in house alle procedure ex art. 182 bis L.F. e 182 ter L.F.;

che una più attenta lettura della norma non può che concordare con l’assunto dei Giudici che hanno ritenuto che “come due siano sostanzialmente le condizioni perché sorga il diritto in capo a un lavoratore del settore metalmeccanico a detto elemento perequativo: 1) in azienda deve mancare una contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione; 2) la percezione da parte del dipendente nel corso dell’anno precedente di un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l.”, per cui, per gli anni 2021 e 2022, la Società ha provveduto a corrispondere ai dipendenti aventi diritto, quanto dovuto a titolo di elemento perequativo e pertanto € 485,00 per l’anno 2021 ed € 485,00 per l’anno 2022 (vedasi Determina A.U. n. 178 del 17.10.2023, prot. 5981);

che, in considerazione di quanto innanzi appare indispensabile evitare l’insorgenza di altro contenzioso con notevole aggravio economico per la Società per accessori e spese legali;

che i dipendenti della Società sono in agitazione sindacale per ottenere il riconoscimento del suddetto istituto contrattuale;

che, pertanto, può essere condivisa la richiesta formulata dalla RSU di estendere il detto riconoscimento, nei limiti dell’art. 13 del CCNL innanzi richiamato, anche ai dipendenti aventi diritto che non hanno adito le vie giudiziali, nonché di cessare il contenzioso in essere non rinuncia reciproca a tutti i giudizi in corso e soltanto con il pagamento delle spese legali per i giudizi definiti con sentenza favorevole ai dipendenti;

Che l’attuale condizione economico-finanziaria della Società ed i cospicui esborsi ad effettuarsi entro fine anno per far fronte alle scadenze nei confronti della pianta organica (stipendi e tredicesime mensilità) e previsti dalla transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. inducono a calendarizzare l’adempimento per la Arechi Multiservice Spa a partire da febbraio 2025 e con versamenti mensili di pari importo da aggiungere alla retribuzione mensile;

Tanto premesso, le parti concordano quanto segue:

1) Società Arechi Multiservice riconoscerà ai dipendenti aventi diritto e che non hanno azioni giudiziarie il cd. elemento perequativo previsto dall’art. 13 del CCNL Metalmeccanici nei modi e nei termini di legge ed il relativo pagamento verrà effettuato con pagamenti mensili dell’importo di € 150,00 a partire dal pagamento della retribuzione mensile relativa al mese di febbraio 2025 e fino al soddisfo;

2) Società Arechi Multiservice riconoscerà ai dipendenti aventi diritto che hanno azioni giudiziarie ancora pendenti il cd. elemento perequativo previsto dall’art. 13 del CCNL Metalmeccanici nei modi e nei termini di legge ed il relativo pagamento verrà effettuato con pagamenti mensili dell’importo di € 150,00 a partire dal pagamento della retribuzione mensile relativa al mese di febbraio 2025 e fino al soddisfo. I relativi giudizi verranno abbandonati tra le parti e la Società Arechi Multiservice corrisponderà le spese legali liquidate nelle sentenze;

3) Il presente accordo sarà sottoscritto per accettazione dalla RSU e dai singoli dipendenti che vorranno aderirVi e sarà vincolante soltanto tra le parti che lo hanno sottoscritto, fermo restando per la Società e per i dipendenti che non hanno aderito di proseguire e/o tutelare i rispettivi diritti innanzi all’Autorità Giudiziaria;

Amministratore Unico


4) La Società Arechi Multiservice, all'esito della consultazione e sottoscrizione del presente accordo, provvederà a darne esecuzione con determina dell'Amministratore Unico.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA RSU
Antonio Sessa

Agostino Lambiase

Filippo Gambini



L'Amministratore Unico
dott. Tono Alfonso

